

Aire, ok alla notifica perfezionata fuori tempo al vecchio indirizzo

Cambio di residenza

Procedura legittima anche se si è completata oltre i 60 giorni dal cambio

Simone Buffoni
Damiano Tomassini

In caso di variazione dell'indirizzo di residenza estera la notifica degli atti tributari destinati a contribuenti non residenti è legittima se eseguita presso il precedente indirizzo di residenza estera entro 60 giorni dal trasferimento, anche se la stessa si è poi perfezionata oltre questo lasso temporale. Inoltre, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali, degli interessi riferiti alle obbligazioni tributarie e delle sanzioni fiscali è decennale. Sono questi i principi espressi nella sentenza n. 2132/25/2023 della Cgt Lombardia (presidente e relatore Colavolpe).

La controversia si incentra sulla legittimità della notifica di un avviso di intimazione quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito per imposte erariali e relativi accessori, a carico di un contribuente iscritto all'Aire. La particolarità della vicenda sta nel fatto che il contribuente aveva variato il proprio indirizzo di residenza estera risultante dall'Aire in data 29 aprile 2015 e la procedura di notificazione di cui all'articolo 60, comma 4 e 1, lettera e) del Dpr 600/1973, si era caratterizzata, prima, per l'esito negativo del tentativo di consegna effettuato il 7 maggio 2015, presso il precedente indirizzo, e poi, per il

perfezionamento della stessa, con il rito previsto per i cosiddetti «ir-reperibili assoluti», il 25 agosto 2015, quindi quattro mesi dopo la variazione dell'indirizzo.

Nell'anno 2021 l'agente della riscossione notificava un ulteriore atto che il contribuente impugnava, eccependo, tra l'altro, la prescrizione sia del credito erariale che dei relativi accessori. La Corte adita accoglieva il ricorso. Contro tale pronuncia proponeva appello l'ufficio.

La Cgt di secondo grado ha ribaltato la decisione di primo grado. I giudici hanno preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'articolo 58 del Dpr 600/1973, le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate, risultando quindi pienamente efficace la notifica dell'avviso di intimazione, dal momento che le attività di notifica all'estero sono state intraprese trascorsi circa dieci giorni dopo la variazione dell'indirizzo risultante dall'Aire.

Quanto alla durata del termine di prescrizione, la Cgt ha ritenuto che il diritto alla riscossione del credito erariale relativo all'obbligazione tributaria principale nonché agli accessori (interessi e sanzioni) soggiace al termine di prescrizione ordinario (decennale). Questa decisione lascia un po' perplessi, anche alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per il quale il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, non fondate su una sentenza passata in giudicato, si prescrive in cinque anni e non in dieci, in base agli articoli n. 2948, comma 1, n. 4, del Codice civile e n. 20, comma 3, del Dlgs 472/1997 (Cassazione 20995/2020 e 2044/2023).